

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga dei termini previsti dell'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione. (3199) . . .	717
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	717, 719, 720
VERONESI . . . . .	718, 719
CAMANGI . . . . .	718, 719, 720
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	719
DI NARDO . . . . .	719, 720
BADINI CONFALONIERI . . . . .	720
Spesa straordinaria di lire 900.000.000 per la riparazione dei danni recati alla rete delle strade ed autostrade statali dalle avverse condizioni metereologiche. (320) . . . . .	720
PRESIDENTE . . . . .	720, 721
PACATI, <i>Relatore</i> . . . . .	720
<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	722
DE' COCCI . . . . .	722
<b>Votazioni segrete:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	722

La seduta comincia alle 9,45.

SANZO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, e dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione. (3199).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524 e dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione ».

In qualità di relatore, ricorderò agli onorevoli colleghi che l'articolo 42 della legge urbanistica 17 agosto 1952, n. 1150 assegna un termine di 10 anni dall'entrata in vigore della legge stessa per l'attuazione dei piani regolatori — già approvati a quella data — da parte di quei comuni i quali, pur non essendo compresi fra quelli aventi l'obbligo di compilare un piano regolatore, avevano ritenuto opportuno — data l'importanza della loro posizione — di fare approvare ugualmente un piano. Faccio questa distinzione perché per i comuni obbligati ad attuare un piano regolatore esistono altre disposizioni e per essi non ha valore la proroga, di cui ora si tratta.

Secondo, dunque, l'articolo 42 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la facoltà di attuare piani regolatori non obbligatori sarebbe dovuto scadere nell'agosto 1952. Giunti a quell'epoca, però, si è ravvisata l'opportunità di prorogare il termine di scadenza; e questo, perché motivi dipendenti da eventi bellici ed altre difficoltà materiali avevano impedito a vari comuni di portare a termine i loro progetti. Alla prima proroga, prevista dalla legge 20 aprile 1952, n. 524 al 31 dicembre 1955, ha tenuto dietro, poi, una seconda, quella fissata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, al 31 dicembre 1957.

In effetti, però, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici non sono ancora scomparsi i motivi per i quali le prime due proroghe sono state concesse: tra gli altri, riveste particolare gravità quello delle aree già espropriate in base al piano regolatore, aree che i comuni, senza la proroga in esame, sarebbero costretti a restituire agli antichi proprietari.

Ecco quindi il disegno di legge in esame il quale, all'articolo 1, prevede che il termine utile concesso ai comuni per l'attuazione dei piani regolatori non ancora completati sia prorogato di un altro triennio, e cioè fino al 31 dicembre 1960.

Lo stesso disegno di legge si occupa, nel secondo articolo, della situazione relativa ai piani di ricostruzione. L'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, riconosce la facoltà ai comuni inclusi in un apposito elenco di espropriare aree destinate alla ricostruzione, onde poterne, o usufruire direttamente, o vendere al fine di calmierare i prezzi, o anche cedere gratuitamente per eventuali costruzioni di carattere pubblico.

Anche per questa facoltà originariamente, limitata al 31 dicembre 1953 e, successivamente, prorogata al 31 dicembre 1957, l'articolo 2 del progetto in esame prevede l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1960. Infatti, anche per detta facoltà permangono tuttora valide le ragioni che hanno determinato l'originario provvedimento e la successiva proroga.

Io concordo con il Governo nel ritenere opportuno e necessario procedere alle due proroghe sopra illustrate e, quindi, concludo invitando la Commissione ad approvare i due articoli del disegno di legge.

Ritengo, invece, opportuna una osservazione a proposito del titolo sotto il quale il disegno di legge viene presentato: esso, mentre giustamente cita ambedue le norme di

cui si statuisce la proroga, fa riferimento, invece, solo ai « piani di ricostruzione », per quanto concerne l'indicazione dell'oggetto delle norme stesse.

Ritengo, quindi, opportuno proporre il seguente emendamento:

*Nel titolo, dopo le parole:* « dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524 », *aggiungere le altre:* « sui piani regolatori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESI. Nella sostanza, credo che siamo tutti d'accordo sulla concessione della proroga.

A me sembra, però, desiderabile che il Ministero competente compili e trasmetta alla Commissione un elenco dei Comuni ai quali si applica l'articolo 1, ossia dei Comuni che non hanno ancora attuato completamente il piano regolatore, volontariamente compilato e approvato prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 17 agosto 1942: conoscendone l'elenco nominativo, oltretutto, si potrebbe provvedere a stimolare l'attività dei Comuni ed evitare, quindi, quanto più possibile, un'ulteriore proroga. Non è, comunque, però, una pregiudiziale, la mia, all'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda la proroga di cui all'articolo 2, per esperienza diretta posso assicurare che la procedura per l'applicazione dell'articolo 17 è lunghissima e che, se qualcuno dei comuni compresi nel famoso elenco ha intenzione di iniziarla appena ora, alla scadenza del 1960 sicuramente essa non sarà stata ancora portata a termine.

Ritengo, quindi, che la proroga andrebbe limitata ai soli comuni che hanno già iniziato la procedura di cui all'articolo 17. Ad ogni modo, neanche di questa limitazione faccio una richiesta formale, a meno che altri non condividano il mio punto di vista.

CAMANGI. Mi associo alle osservazioni del collega Veronesi, per quanto riguarda l'articolo 1: è evidente che con una serie indefinita di proroghe non facciamo altro che incoraggiare la pigrizia di certi comuni.

Non è possibile far cessare, dice la relazione — e su questo siamo tutti d'accordo — la validità dei vecchi piani, lasciando alcuni comuni privi di qualsiasi regolamentazione urbanistica. Tuttavia, data per certa che la necessità di queste proroghe non dipende, almeno in grandissima parte, da ragioni obiettive, ma dall'immobilismo di certe amministrazioni comunali, io sostengo di dover aggiungere alla opportuna richiesta del collega

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

onorevole Veronesi, anche l'invito, sempre al Governo, di procedere alla rilevazione della situazione in cui ogni singolo comune si trova in quanto all'attuazione del piano regolatore: tale particolareggiata indagine renderebbe più effettiva quell'azione di stimolo, di cui ha fatto cenno l'onorevole Veronesi.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 2, mi spiace di non poter concordare con le osservazioni del collega, onorevole Veronesi. In fondo, la facoltà, di cui all'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è connessa con l'attuazione del piano di ricostruzione, ed è risaputo come la ricostruzione vada a rilento, soprattutto, per la mancanza cronica di fondi, tanto è vero che lo Stato ha dovuto, attraverso il Ministero dei lavori pubblici, assumersi l'onere dei piani di ricostruzione con pagamenti differiti.

Ora, trattandosi di esigenze di carattere obiettivo, tecnico, non vedo perché dovremmo porre dei limiti alla facoltà di cui all'articolo 17 citato. Certamente ci sarebbe da augurarsi che la procedura fosse migliorata e snellita, ma questa è altra cosa. Sotto questo aspetto la Commissione potrebbe, allora, esprimere il voto che il Governo studi se non sia il caso di semplificare l'attuale procedura.

VERONESI. Posso anche consentire con quanto ha detto l'onorevole Camangi a proposito dell'articolo 2, sulla facoltà per i comuni di approfittare del disposto dell'articolo 17, ma allora io sarei portato ad andare oltre, nel senso di non porre limiti di tempo nell'esercizio della facoltà stessa: i piani di ricostruzione sono, ormai, in numero limitato e quindi tanto varrebbe non porre limiti di tempo, lasciando che si arrivi addirittura all'esaurimento di tutti i piani di ricostruzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il termine per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui all'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, prorogato al 31 dicembre 1957 con l'articolo 1, comma primo, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, di cui do lettura:

« Il termine di cui all'articolo 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, già prorogato con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960 ».

CAMANGI. Dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 non appare alcuna ragione plausibile per lo sganciamento, dai termini generali di attuazione del piano di ricostruzione, del termine per l'esercizio della facoltà dell'articolo 17. Sarei d'accordo, quindi, con l'onorevole Veronesi di consentire che la facoltà dell'articolo 17 duri fino all'esaurimento dell'attuazione dei piani di ricostruzione.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A me sembra — a meno che non abbia bene assimilato il contenuto delle osservazioni fatte — che questa proposta finale contraddica con i rilievi fatti, circa l'opportunità di esercitare un'azione di stimolo nei confronti dei comuni, affinché escano da questa situazione di incertezza. La abolizione dei termini costituirebbe, secondo me, un invito a lasciar correre e a lasciare le cose come stanno.

D'altra parte, il significato dell'agganciamento della facoltà, di cui all'articolo 17, ad un termine fisso può trovarsi nell'esistenza di interessi di terzi: se è bene che l'amministrazione comunale abbia il diritto di espropriare, rivendere o concedere gratuitamente i terreni espropriati, è anche giusto che questa facoltà, che viene ad interferire negli interessi di terze persone, sia collegata ad un termine: liberare questa facoltà da qualsiasi termine significherebbe ferire ulteriormente questi interessi di terzi. Mi pare, quindi, che non sia opportuno modificare il sistema adottato dal disegno di legge: eventualmente, si potrebbe esaminare l'opportunità di adottare un termine più lungo.

PRESIDENTE. Il deputato Di Nardo ha presentato il seguente emendamento:

« Nell'ultimo alinea dell'articolo 2, sostituire le parole: « al 31 dicembre 1960 », con le parole: « al 31 dicembre 1962 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

DI NARDO. È chiaro, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Veronesi e dello stesso rappresentante del Governo, che il termine del 31 dicembre 1960 è insufficiente. D'altra parte, convengo sulla non opportunità di non

mettere limiti all'applicazione dell'articolo 17. Così, propongo una proroga di 5 anni che, contemporaneamente, dovrebbe costituire un sufficiente lasso di tempo per l'applicazione dell'articolo e rappresentare uno stimolo, affinché i comuni escano dalla attuale situazione di immobilismo.

PRESIDENTE. Come relatore, non solo non posso accettare lo svincolo da ogni termine per l'applicazione dell'articolo 17, ma ritengo anche che sia opportuno limitare la proroga al 31 dicembre 1960, così come previsto dal progetto. Convengo, piuttosto, sulla opportunità di una accelerazione delle pratiche di cui all'articolo 17, accelerazione che, nel caso in cui non sia possibile al Ministero ottenerla in via amministrativa, potrebbe formare oggetto di una proposta di legge.

BADINI CONFALONIERI. Sono dell' avviso di lasciare il testo dell'articolo 2, così com'è previsto dal progetto, per ragioni di tecnica legislativa, ed anche perché i problemi ora posti non si risolvono semplicemente con lo spostamento di due anni del nuovo termine.

CAMANGI. Onorevoli colleghi, dobbiamo onestamente riconoscere che ci troviamo di fronte ad un problema sul quale non siamo sufficientemente preparati: nessuno di noi è attualmente in grado di dire quali sono le vere ragioni, per cui è stato fissato un certo termine alla validità dell'articolo; d'altra parte, se questo limite è stato posto, evidentemente esiste una ragione, che in questo momento ci sfugge. Ed allora, o sospendiamo la discussione onde avere la possibilità di raccogliere gli opportuni ragguagli, oppure approviamo l'articolo col termine fissato dal testo governativo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Nardo, insiste per la votazione del suo emendamento?

DI NARDO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Di Nardo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originale.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame del titolo del disegno, al quale, come ho detto, ritengo debba apporarsi un emendamento aggiuntivo.

Pongo in votazione la formulazione proposta dal Governo.

*(È approvata).*

Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto, di cui do nuovamente lettura:

« Nel titolo, dopo le parole: « dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524 », aggiungere le altre: « . sui piani regolatori ... ».

*(È approvato).*

Do lettura della nuova formulazione del titolo del disegno di legge, che, secondo l'emendamento aggiuntivo testé approvato, risulta la seguente:

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 900.000.000 per la riparazione dei danni recati alla rete delle strade ed autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche. (3200).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie di lire 900.000.000 per la riparazione dei danni recati alla rete delle strade ed autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche ».

Informo che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), investita del parere, si è dichiarata favorevole al provvedimento suggerendo una modifica formale, di cui parlerà l'onorevole Relatore.

Il Relatore, onorevole Pacati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PACATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, con la legge 21 dicembre 1955, n. 1331, che integra il decreto legislativo 27 aprile 1948, n. 547, il quale, a sua volta, reca modifiche al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente la istituzione dell'Azienda nazionale autostrade e strade (A.N.A.S.) sono state dettate norme circa gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S. derivanti da maggiori entrate e da minori spese di personale rispetto al previsto ed è stata altresì autorizzata una spesa straordinaria di lire 2.200.000.000 - da fronteggiarsi mediante parziale utilizzo di detti avanzi di gestione -

per provvedere alla riparazione dei danni arrecati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni meteorologiche.

In particolare, mentre con l'articolo 1 di detta legge si pone la norma generale che l'avanzo di gestione dell'A.N.A.S., accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, deve essere versato al Tesoro dello Stato, con l'articolo 2 si provvede a disporre che sono parimenti da versare al Tesoro dello Stato gli avanzi di gestione già accertati negli esercizi dal 1946-47 al 1953-54.

Poiché la legge in parola è stata emanata nel dicembre 1955, la norma generale posta dall'articolo 1 si è cominciata ad attuare per l'avanzo di gestione verificatosi, appunto, nell'esercizio 1955-56; d'altra parte, la norma transitoria di cui all'articolo 2, secondo il testo predisposto all'inizio dell'*iter* parlamentare, non va oltre l'esercizio 1953-54. Ne è, perciò, conseguita una lacuna per l'esercizio 1954-55, in quanto è venuta a mancare qualsiasi disposizione circa l'avanzo di gestione relativo a questo esercizio.

A questa lacuna provvede il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, il quale statuisce che l'avanzo di gestione relativo all'esercizio 1954-55 — accertato in lire 945.743.466 — deve essere anch'esso versato al Tesoro di Stato.

D'altra parte, i danni arrecati alla rete delle strade ed autostrade statali dall'inclemenza della stagione invernale 1955-56 sono stati talmente ingenti che, per sopperire alle più inderogabili e impellenti necessità di interventi per la salvezza dei piani viabili e della consistenza delle strade statali, non solo non sono stati sufficienti gli stanziamenti normali e l'integrazione resa possibile dal sopraccitato contributo straordinario di lire 2.200.000.000 (contributo che, per altro, è stato reso necessario da altri danni precedentemente verificatisi), ma addirittura è inadeguato anche il fondo straordinario di 2 miliardi stanziato nel bilancio per l'esercizio 1957-58 e da ripetersi per tre esercizi.

Da qui, l'articolo 1 del disegno di legge in esame, che autorizza la concessione all'A.N.A.S. di un contributo straordinario di 900 milioni da prelevare dal sopradetto avanzo di gestione relativo all'esercizio 1954-55.

Come è stato accennato dall'onorevole Presidente, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) nell'esprimere parere favorevole al provvedimento, ha chiesto che, all'articolo 2, dopo le parole « mediante utilizzazione », vengano aggiunte le altre: « di una corrispondente aliquota ». Come relatore non

ho nulla in contrario, anzi, sono favorevole all'emendamento.

Concludo, invitando i colleghi ad approvare il provvedimento, modificato, all'articolo 2, secondo l'emendamento proposto dalla IV Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 900.000.000 all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere ai necessari ulteriori lavori di riparazione dei danni recati alla rete delle strade ed autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche dell'inverno 1955-56 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do, ora, lettura dell'articolo 2:

« All'onere di lire 900 milioni di cui al precedente articolo si farà fronte mediante l'utilizzazione dell'avanzo di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertato nell'esercizio 1954-55, da versarsi al Tesoro dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni ».

Do lettura dell'emendamento proposto dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Al primo comma, dopo le parole: « mediante l'utilizzazione ... », aggiungere le altre: « di una corrispondente aliquota ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo proposto dal disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla IV Commissione e fatto proprio dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta, pertanto, così formulato:

« All'onere di lire 900.000.000, di cui al precedente articolo, si farà fronte mediante l'utilizzazione di una corrispondente aliquota dell'avanzo di gestione dell'Azienda nazio-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

nale autonoma delle strade statali, accertato nell'esercizio 1954-55, da versarsi al Tesoro dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole De' Cocci ha chiesto di parlare in merito alla sua proposta di legge: « Titoli di studio per l'ammissione negli uffici del Gemo civile » (466).

Ne ha facoltà.

DE' COCCI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dinanzi a questa Commissione si trova giacente dal dicembre 1953 una mia proposta di legge concernente la sistemazione di quei periti industriali assunti nell'immediato dopo guerra ed assegnati a mansioni inferiori a quelle che comporterebbe il loro titolo di studio.

La proposta di legge, assegnata originariamente alla VII Commissione in sede legislativa, fu poi passata in sede referente, su richiesta dell'allora Sottosegretario, onorevole Lucifredi, il quale precisò che la questione sarebbe stata risolta in sede di legge-delega.

In effetti, in sede di legge-delega, il problema non è stato risolto. Mi sembra, quindi, che sia venuto il tempo di occuparcene, tanto più che mi risulta che presso gli uffici dell'amministrazione sarebbe stato concordato un testo di mutua soddisfazione.

Chiedo, pertanto che venga chiesto che la proposta sia riportata dinanzi a questa Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di chiedere che il progetto di legge De' Cocci: « Titoli di studio per l'ammissione negli uffici del Gemo civile » (466), attualmente assegnato alla nostra Commissione in sede referente, ci venga nuovamente deferito in sede legislativa.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione » (3199):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Spesa straordinaria di lire 900 milioni per la riparazione dei danni recati alla rete delle strade e autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche » (3200):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Baglioni, Badini Confalonieri, Bontade Margherita, Camangi, Cavazzini, Cervellati, Cervone, Cortese Pasquale, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, Di Filippo, Di Nardo, Garlato, Geraci, Giglia, Grezzi, Guariento, Magno, Marconi, Merenda, Pacati, Pignatone, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spadazzi e Veronesi.

La seduta termina alle 12.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI